Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – CIRCOSTANZE ATTENUANTI – ATIPICHE MA NON GENERICH DIVIETO DI CUMULO CON ELEMENTI POSTI A BASE DELLA MISURA MINIMA DELLA SANZIONE

Descrizione

Le circostanze attenuanti di cui all'articolo 13, comma 2, CGS costituiscono circostanze certamente atipiche, nel senso che non sono previamente indicate dalla disposizione, ma che non possono essere "generiche", quanto alla loro prospettazione. Il Collegio è tenuto a motivare espressamente su di esse. Se la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti è sollecitata dalla parte, la stessa è anche onerata di una puntuale loro illustrazione (in senso analogo cfr. Corte federale di appello, Sezioni unite, n. 35/CFA/2021-2022/D).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 15/CFA/2023-2024/H

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 13, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0015 CFA del 1 agosto 2023 (sig. Borda Fabio Giuseppe-A.S.D. Bandito Sportgente-sigg.ri Roveriks Lama-Elio Allocco/Procura Federale Interregionale)